

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**3° ATTO AGGIUNTIVO INTEGRATIVO ALL'ATTO AGGIUN-
TIVO N. 660 DI REP. DEL 1° AGOSTO 2007 DEL CONTRATTO
ESECUTIVO OPA N. 623 DI REP. DEL 20 DICEMBRE 2006
PER L'INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ E SICUREZZA**

NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - (in seguito indicata come "Amministrazione"), con sede e domicilio fiscale in Via Ulpiano n. 11, codice fiscale n. 97018720587, rappresentata ai fini del presente atto dal Dr. Angelo BORRELLI, quale Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, giusta decreto di delega n. 6420 di rep. del 17 settembre 2010,

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Fastweb S.p.A. (mandataria) e la HP Enterprise Services Italia S.r.l. (ex EDS Electronic data Systems Italia S.r.l.) (mandante) (in seguito indicata come il "Fornitore"), per atto notarile, raccolta n. 3544 repertorio n. 13189, del 12 aprile 2006, con sede legale in Milano, Via Caracciolo, 51, codice fiscale e partita IVA n. 12878470157, nella persona del suo rappresentante legale per procura Dott. Domenico SALESE;

PER

l'integrazione dell'appalto dei servizi di connettività e sicurezza per il

Monitoraggio del territorio e gestione delle banche dati - ha richiesto una integrazione di servizi al predetto contratto;

- 3) con l'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006, con Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Fastweb S.p.A. e la EDS Electronic Data Systems Italia S.p.A., è stata prevista l'attivazione di n. 63 sistemi di monitoraggio sismico di edifici pubblici dell'OSS (Osservatorio Sismico delle Strutture) (linee ADSL 600/250 Kbps, designate come "sedi periferiche"), in luogo dei 68 contrattualizzati;
- 4) con decreto n. 4267 di Rep. datato 4 settembre 2007 registrato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2007 al conto impegni n. 9356 - Cap. 708 - anno finanziario 2007 - nonché alla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2007, Reg. n. 12, foglio n. 309, è stato approvato l'atto aggiuntivo n. 660 di rep. del 1° agosto 2007;
- 5) con nota datata 27 agosto 2008 prot. n. DPC/SAPE/55825 l'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza - Servizio Monitoraggio del Territorio e Gestione delle Banche Dati - ha chiesto di attivare ulteriori 38 collegamenti ADSL;
- 6) che con nota del 27 marzo 2009 prot. n. DPC/SISM/23111 l'Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico - Servizio Monitoraggio del territorio e gestione delle banche dati - ha richiesto una integrazione dei servizi alla predetta nota del 27 agosto 2008, relativamente all'ampliamento da 4 a 10 Mbps della banda garantita

la Società "EDS Italia S.r.l." ha cambiato la propria denominazione sociale assumendo quella di "HP Enterprise Services Italia S.r.l.;

10) con nota del 16 marzo 2010 prot. n. DPC/SISM/21219, l'Ufficio valutazione, prevenzione e migrazione del rischio sismico - Servizio Monitoraggio del territorio e gestione banche dati, nella considerazione dell'evoluzione della tecnologia subita nel frattempo dalla rete Fastweb, ha comunicato di aver richiesto informalmente alla predetta Società una ricognizione dei siti dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) non raggiungibili dall'ADSL al tempo della stipula dell'atto aggiuntivo sopracitato, per verificare se, nel frattempo, fossero diventati raggiungibili. Inoltre, ha richiesto alla Società Fastweb di proporre, in caso di persistente irraggiungibilità, una soluzione alternativa all'ADSL (HDSL o satellitare ad alta velocità), tale da poter permettere a tutta la rete di essere visibile attraverso un'unica VPN dal server dedicato del Dipartimento;

11) con la predetta nota n. prot. n. DPC/SISM/21219 del 16 marzo 2010, inoltre, è stato comunicato che è stato richiesto alla Società Fastweb S.p.A., quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Fastweb S.p.A. e la HP Enterprise Services Italia S.r.l., di voler formulare un offerta relativamente alla fornitura di rack pensili a protezione degli apparati Fastweb da prevedere nei nuovi sistemi di monitoraggio, fornitura ed installazione di switch Catalyst 2940 da interporre tra le due linee Fastweb afferenti a ciascuna centralina sismica e la porta Ethernet (unica) della centralina stessa ed alla fornitura di un servizio di manutenzione dei predetti switch, che

- inserimento di 14 sedi periferiche ("progetto C.A.S.E." e scuola della Guardia di Finanza) Servizi di Trasporto Alway-On - Estensione Wireless;

- inserimento di 9 sedi periferiche di Servizi di Trasporto Wireless Servizi Satellitari;

per un importo annuale di € 263.539,92 ed una tantum di € 6.293,70, oltre I.V.A. in ragione del 20%.

Inoltre, la Società Fastweb S.p.A., quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Fastweb S.p.A. e la HD Enterprice Services S.r.l., con nota datata 12 marzo 2010 prot. n. CESCIAO800680.1, ha trasmesso l'offerta relativa alla richiesta formulata in via informale dall'Ufficio valutazione, prevenzione e migrazione del rischio sismico - Servizio Monitoraggio del territorio e gestione banche dati, per la fornitura di:

- armadio Rack 19" da muro TMS da 9/U 550x350x478 al costo unitario di € 230,00, composto da:

- n. 74 telai 550x350x478 2 montanti 19",

- n. 74 ripiani composti da 2 mensole da 1/U prof. 200,

- n. 74 pannelli 19" a tre prese + spia + interruttore,

- n. 74 multipresa 19" 7 prese + interruttore,

- installazione di n. 74 armadi Rack, al costo unitario di € 160,00,

- fornitura di n. 137 Switch Catalyst 2940, al prezzo unitario di Euro 540,00,

- installazione di n. 137 Switch Catalyst 2940, al prezzo unitario di € 150,00,

Alway-On - Intranet con BMA pari a 1600k/500k;

- inserimento di 17 nuove sedi periferiche del Servizio di trasporto Alway-On: Intranet con BMA 1M/1M nel rispetto del capitolato tecnico relativo al sistema pubblico di connettività che prevede, in caso di assenza di copertura ADSL, l'impiego di accessi bilanciati;
- inserimento per 14 nuove sedi periferiche ("progetto C.A.S.E.", scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila e ospedali di Gubbio e Cascia) del Servizio di Trasporto Alway-On - Estensione Wireless;
- ampliamento degli accessi presso la sede di Via Vitorchiano da 4M BMA a 10M BMA;
- inserimento di 9 nuove sedi periferiche nel Servizio di Trasporto Wireless Servizi Satellitari - sedi non coperte da xdsl;
- fornitura/Installazione di n. 74 armadi rack 19", fornitura/installazione di n. 137 switch catalyst 2940 e manutenzione degli apparati Switch, mediante atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di rep. del 1° agosto 2007 al contratto n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006.


WIR.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. VALORE DEGLI ALLEGATI

1.1 Gli atti, i documenti ivi richiamati e gli allegati ancorché non materialmente acclusi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20.12.2006:

- Progetto dei Fabbisogni - concordato con all'Amministrazione (All. A);



Tdr base, nel rispetto del capitolato tecnico relativo al sistema di connettività che prevede, in caso di assenza di copertura ADSL, l'impiego di accessi bilanciati;

- n. 1 Intranet da BMA 600/250 a BMA 1600/500 kbps (L3) - Tdr base;

c) inserimento di 48 sedi periferiche Servizi di trasporto Alway-On:

Intranet con BMA asimmetrica pari a 1600k/500k

d) inserimento di 17 sedi periferiche Servizi di trasporto Alway-On:

Intranet con BMA 1M/1M nel rispetto del capitolato tecnico relativo al sistema pubblico di connettività che prevede, in caso di assenza di copertura ADSL, l'impiego di accessi bilanciati;

e) inserimento per 14 sedi periferiche ("progetto C.A.S.E.", Scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila e ospedali di Gubbio e Cascia) Servizi di Trasporto Alway-On - Estensione Wireless;

f) inserimento su 9 sedi periferiche di Servizi di Trasporto Wireless

Servizi Satellitari - sedi non coperte da xdsl.

Le forniture e servizi di seguito elencati ed inseriti nel presente atto di modifica sono da considerarsi tra i "servizi extra-contrattuali", in quanto i relativi prezzi non sono contemplati nel listino prezzi allegato al sopracitato Contratto Quadro, ma sono stati debitamente congruiti dall'Ufficio Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico - Servizio Monitoraggio del territorio e gestione delle banche dati -:

- armadio Rack 19" da muro TMS da 9/U 550x350x478 al costo unitario di € 230,00, composto da:

condizioni di cui al presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di rep. del 1° agosto 2007, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006;

b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 2 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dalla DigitPA;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Centro di Gestione del Servizio Pubblico di Connettività (CG-SPC) ed alla Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi, di cui alle specifiche tecniche allegate al contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006;

d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2c, del contratto esecutivo;

e) prestare i servizi di cui al precedente art. 2 con proprio personale specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte della DigitPA o dell'Amministrazione;

f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;


g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto di modifica all'atto aggiuntivo, le norme

5.2 Il Fornitore si impegna ad inviare alla DigitPA copia del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

6. PROGETTO DEI FABBISOGNI

6.1 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla DigitPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell'allegato 2b, del contratto quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006, relativo ai servizi di cui al precedente art. 4.1, lett. a) e b), contenente altresì:

- (i) i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all'allegato 2d del Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006 e delle variazioni del valore economico di cui al punto 8.6, del contratto esecutivo;
- (ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'amministrazione, il Piano Operativo con l'indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;
- (iii) le modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avan-



to contratto quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006, oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 27, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

- 7.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 27 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
- 7.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3 nei termini temporali indicati nell'allegato 2c al contratto Quadro n. 3 del 25 maggio 2006.
- 7.5 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, relativo all'aumento dei due quinti, è in facoltà dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla concorrenza dei due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 7.3 e del successivo art. 16 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell'anno precedente.
- 7.6 L'eventuale aumento o diminuzione del valore economico nei servizi

9.2 Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore:

- punti di accesso installati;
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo;
- tempi di risposta del Call Center;
- tempi di intervento e ripristino dei malfunzionamenti;
- disponibilità complessiva ed unitaria del servizio;
- report statistici sul traffico;
- report statistici sulla sicurezza.

9.3 Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell'Amministrazione.

10. SICUREZZA

10.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare alla Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 2 ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, conforme alle prescrizioni contenute nell'Allegato 2b del contratto quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006.

10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:

- amministrazione della sicurezza;

adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.

10.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore, previo gradimento della DigitPA; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza della DigitPA e della Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza. La DigitPA e la Amministrazione potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.

10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte della DigitPA e/o della Amministrazione.

10.8 Nel caso i test di cui al precedente art. 10.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.

10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, la DigitPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.

11. VERIFICHE E COLLAUDI

11.1 Nel periodo di efficacia del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006, il Responsabile Unico del

Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del Fornitore nei termini di cui al precedente art. 8. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle Specifiche di collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre ed inviare al Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest'ultima. Tale documento, una volta accettato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente art. 11.4.

11.6 Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dalla Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. L'ambiente di prova del collaudo sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 6.1 (ii).

11.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore, in doppio originale per il Fornitore e

12.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 10.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui al precedente punto 11.3 di cui al presente atto ed al punto 12.1 del contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006, per fatti

secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l'efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell'all. 2c del contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006.

12.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'all. 2c del contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006 il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione le penali indicate nell'allegato stesso.

12.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c del contratto quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006 non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell'inadempimento.

12.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c del contratto quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006 non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri, sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e della DigitPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 e dei relativi atti aggiuntivi e la riassegnazione della Amministrazione ad un altro fornitore assegnatario che abbia ottenuto sino a quella data i migliori Livelli di Servizio secondo l'apposita graduatoria stilata dal Centro di Gestione del Servizio Pubblico di Connettività (CG-SPC).


12.11 Qualora l'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento

comunicazione alla DigitPA ed alla Commissione di Coordinamento del Servizio Pubblico di Connettività affinché questi provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.

13. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

13.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 2 sono quelli riportati nell'all. 2d del Contratto quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006, ad esclusione degli armadi Rack 19" e degli Switch Catalyst 2940, che vengono forniti in proprietà del Dipartimento, in quanto la predetta "voce" non è presente nel piano dei fabbisogni del sopracitato contratto OPA, relativo al sistema pubblico di connettività, nonché, del servizio di manutenzione dei predetti Switch. I prezzi unitari si intendono validi sino all'esecuzione della procedura di aggiornamento di cui al successivo art. 15. Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

13.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni è pari ad € 21.961,66 oltre IVA, per il primo anno, mentre, per i successivi anni la Società applicherà il 5% di sconto per anno sul corrispettivo, ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui all'all. 2d del Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006, validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine le Parti concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a



15.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006 e/o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al successivo art. 27, si applicano automaticamente al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 ed ai relativi atti aggiuntivi a decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.

15.3 Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi indicato nell'all. 2d del Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006. In ogni caso, ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

16. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

16.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato 2b del Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di Attuazione.

16.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'all. 2b di cui al Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006 definito congiuntamente dai Referenti

Rep. del 20 dicembre 2006, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare di € 9.608,23 pari al 5% del Corrispettivo del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di rep. del 1° agosto 2007 al Contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006, (pari ad Euro 192.164,52). che dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 del Contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006.

17.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.

17.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di rep. del 1° agosto 2007 al Contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006.

17.4 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.

17.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'im-

coinvolga l'Amministrazione, la stessa recederà dal Contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 e dai relativi atti aggiuntivi sottoscritti con il Fornitore dandone preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R.

20.2 Il presente atto di modifica all'atto aggiuntivo sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente atto integrativo all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al Contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso, acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dall'impresa aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Gestione del Servizio Pubblico di Connettività (CG-SPC) o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest'ultima di un rapporto di dipendenza economica.

20.3 L'Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente

tura, la DigitPA si riserva la possibilità di annullare la gara.

20.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

20.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA e nel presente atto di modifica all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente atto integrativo all'atto aggiuntivo n. 660 di Rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 secondo quanto previsto dall'art. 21.4, del Contratto Quadro OPA n. 3 del 25 maggio 2006.

21 FORZA MAGGIORE

21.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

21.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge

- 22.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 22.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.
- 22.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 22.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
- (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro;
 - (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
- 22.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni

660 di rep. del 1° agosto 2007 al contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006 venga a conoscenza in forza dei medesimi.

23.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di Riservatezza.

24. **RESPONSABILITA' CIVILE**

24.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dalla Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

25. **BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

25.1 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente atto di modifica all'atto aggiuntivo del Contratto esecutivo OPA, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

25.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

26. **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

26.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

26.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e di bollo.

Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente atto si applica, per quanto compatibile, il contratto esecutivo n. 623 di rep. del 20 dicembre 2006.

Letto, approvato e sottoscritto.

(per l'Amministrazione)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dr. ANGELO BORRELLI)

(per il Fornitore)

L'Ufficiale rogante Dott. Rosario ROMANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 3 (Durata ed Efficacia); 11 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 12 (Livelli di servizio e Penali); 14 (Fatturazione e Pagamenti); 15 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 19 (Divieto di cessione del contratto); 20 (Recesso - Risoluzione); 22 (Controversie).

(per il Fornitore)

L'Ufficiale rogante Dott. Rosario ROMANO